



Sindacato Territoriale di Bologna

40127 BOLOGNA

VIA SERENA 2/2

TEL. 051.521462

FAX 051.552662

e-mail: uilca.bologna@uilca.it

UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Aderente a Union Network International - UNI

NON MI SENTO NIENTE BENE

***SPECIALE
DOVERI & DIRITTI***

***IN CASO DI ASSENZA
PER MALATTIA***

a cura della

UILCA

09/02/2009

Pagina 1

Sindacato Territoriale di Bologna
via Serena 2/2 40127 Bologna tel. 051.521462 - Fax 051.552662
e-mail: uilca.bologna@uilca.it web: www.uilca.it

OBBLIGHI

- 1. COMUNICARE** il proprio stato di infermità
COME?
In qualsiasi modo: telefonicamente, per e-mail, o attraverso terzi, l'importante è farlo tempestivamente.
ENTRO QUALE TERMINE?
Tempestivamente salvo cause di forza maggiore nello stesso primo giorno di assenza.
- 2. INDICARE IL RECAPITO**
Solo nel caso che questo non coincida con il luogo dell'abituale residenza o con il domicilio già comunicato all'Azienda.
- 3. CERTIFICATO MEDICO**
Le previsioni di legge stabiliscono che il certificato medico venga recapitato e/o trasmesso entro due giorni successivi a quello del rilascio.
Solitamente, nel ns. settore, il certificato medico viene richiesto dopo 2 o 3 giorni di assenza.
Se usi e consuetudini vengono ad essere modificati, sarà cura dell'Azienda portare a conoscenza i propri dipendenti di tali modifiche con apposita comunicazione.

VISITE DI CONTROLLO

- 1.** Ai medici di controllo è attribuita la facoltà di effettuare le visite di controllo "entro lo stesso giorno" della richiesta, se la richiesta è effettuata nelle ore antimeridiane, e "non oltre la giornata successiva" negli altri casi.
- 2.** Le visite di controllo possono essere effettuate in qualunque giorno della settimana comprese le domeniche e le festività.

CHI PUO' EFFETTUARE I CONTROLLI?

- ✓ Personale medico
- ✓ Personale paramedico

ATTENZIONE!!!

- 1.** Controllare i documenti rilasciati dalla ASL
- 2.** Solo i medici possono effettuare il controllo medico e lo stato di malattia.
- 3.** Il personale paramedico può solo effettuare il "controllo della presenza" del lavoratore al domicilio e non verificare il suo stato di malattia o la certificazione medica.

IL MEDICO DI CONTROLLO PUO' MODIFICARE LA DIAGNOSI?

Si con l'obbligo di dare adeguata motivazione

Il lavoratore può opporsi all'esito della visita di controllo?

Si, purché lo faccia "seduta stante"

COSA SUCCEDDE ALLORA?

Il medico dovrà prenderne nota nel referto e il giudizio definitivo spetterà al Capo servizio medico della ASL.

ATTENZIONE!!! L'invito a visita ambulatoriale deve essere effettuato a cura della ASL a mezzo raccomandata A/R; così stabilisce, anche se nei fatti tale invito è lasciato nella cassetta delle lettere!

Al termine della visita il medico consegna al lavoratore copia del referto.

Nel caso di assenza di lavoratrici/tori per malattia del bambino infratreenne può l'Azienda effettuare visite di controllo?

No!!! Sono del tutto illegittime e la certificazione medica rilasciata al figlio dal medico è insindacabile!!!

FASCE DI REPERIBILITA'

Il lavoratore deve essere reperibile al domicilio TUTTI I GIORNI compreso Sab/Dom e giorni festivi dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19.

ATTENZIONE!!!

Il lavoratore può essere sottoposto solo ad una visita di controllo durante la stessa giornata. Nella medesima giornata può essere richiesta alla competente ASL, per lo stesso lavoratore, solo una richiesta di visita di controllo.

CI SI PUO' ALLONTANARE DAL DOMICILIO ENTRO TALI FASCE?

Si

IN QUALI CASI?

- a. Concomitanza di visite - prestazioni - accertamenti urgenti ed inderogabili.
- b. "Situazioni" di forza maggiore che abbiano reso imprescindibile la presenza del lavoratore altrove "per evitare gravi conseguenze" per sé e per il suo NUCLEO FAMILIARE.

QUALI SONO QUESTE "SITUAZIONI"?

Ricoveri ospedalieri - funerali - gravi infortuni - convocazioni da parte di pubbliche autorità partecipazione a pubblico esame e ogni altro giustificato motivo di indole morale.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE?

Familiari a carico - conviventi - oltre ai così detti "stretti congiunti" quali ascendenti - discendenti - fratelli - sorelle.

ASSENZA DEL LAVORATORE DAL DOMICILIO

Il medico incaricato rilascerà apposito invito a presentarsi al controllo ambulatoriale nel luogo, giorno, orario indicati.

"PROVA CERTA" il medico deve consegnare l'invito di controllo "nelle mani" di un familiare del lavoratore o del portiere.

Nel caso l'invito venga lasciato nella cassetta della posta o infilato sotto la porta ed il lavoratore non trovandolo non si presenta, la ASL provvederà a invitare nuovamente il lavoratore con lettera raccomandata A/R.

La circostanza che il lavoratore assente dal domicilio si rechi successivamente alla VISITA **AMBULATORIALE** assume grande importanza, poiché l'eventuale conferma della malattia e della prognosi avvenuta durante la visita ambulatoriale risulterà come dato imprescindibile nella valutazione del comportamento del lavoratore.

ATTENZIONE!!!

L'Azienda non ha nessuna possibilità di contestare l'assenza fuori dalle fasce orarie.

Non commette alcuna violazione il lavoratore che dopo aver subito la visita fiscale si allontani da casa nel restante periodo delle fasce stesse.

SANZIONI

Il lavoratore che:

"Risulti assente alla visita fiscale di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per il restante periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".

PRIMA di procedere all'applicazione della sanzione dovrà essere data al lavoratore formale notizia della comunicazione dell'assenza.

Il lavoratore ha **10 GIORNI** per far valere eventuali motivi giustificativi.